

INDIRIZZO (UE) 2016/1993 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 novembre 2016

che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 6, paragrafi 1 e 7,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ e in particolare gli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, 425, paragrafo 4,

visto il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 34 paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un sistema di protezione istituzionale (*institutional protection scheme*, IPS) come a un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 29, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, possono concedere deroghe all'applicazione di taluni requisiti prudenziali o accordare talune deroghe ai membri di IPS. Inoltre, l'articolo 113, paragrafo 7, lettera i), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le autorità competenti in materia approvino e monitorino a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi degli IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi e l'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), richiede all'IPS di condurre la propria analisi dei rischi.
- (2) Le decisioni delle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni e concedere deroghe nell'accezione di cui agli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 e le decisioni derivanti dal monitoraggio degli IPS hanno per destinatari singoli enti creditizi. Come tale, la Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito dell'MVU sugli enti creditizi classificati come significativi in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽⁴⁾, è responsabile della valutazione delle domande presentate da enti creditizi significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte, mentre le autorità nazionali competenti (ANC) sono responsabili della valutazione delle domande presentate da enti creditizi meno significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

